

Originale

Ordinanza Sindacale

N. 5 data 20/01/2012

Classifica VI.9

Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'AREA AMBIENTE. DGR N. 1610 DEL 25.11.2011 ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE MARCHE, PREFETTURE DELLE MARCHE, PROVINCE DELLE MARCHE, COMUNI DI ZONA A, AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA - ANNO 2011/12”: MISURE INERENTI IL SETTORE INDUSTRIALE E COMMERCIALE E MISURE RELATIVE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI.

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1610 del 25.11.2011 ad oggetto: “Modifica DGR n. 1304/2011 - Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’area ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12” con cui:

DATO ATTO che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 22/12/2012 dal Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto;

RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 26 del 01/04/2011 ad oggetto: “Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’area ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province i polveri sottili PM 10: misure inerenti il settore industriale e commerciale e misure relative agli edifici pubblici e privati”;

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 2 del 11.01.2012 ad oggetto:”Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10. Limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti.”

PROPONE

l’emissione di un’ordinanza sindacale, che resterà valida fino al 15 maggio 2012, la quale imponga l’adozione di:

Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), che dureranno, fino al 15 maggio 2012;

Giorni e fasce orarie:

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività produttive di cui sopra si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti al traffico di cui all'Ordinanza sindacale n. 2 del 11.01.2012, ossia nelle Vie Silvio Pellico e della Liberazione (ex ss16) nel tratto compreso tra Via Manara e Via Gabriele Voltattorni.

Attività autorizzate.

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ssmm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a *limiti* inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate *con* limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

Combustione di biomasse e Obblighi dei titolari delle attività produttive

Le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, che utilizzano la combustione di biomasse per la cottura dei cibi, dovranno essere dotate di idonei impianti di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili (al momento, almeno per i forni per attività di panificazione e ristorazione a legna, il ciclo di filtraggio/depurazione dei fumi ad umido con ventilazione forzata, che eliminino almeno il 90% delle polveri sottili, oppure alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa), oppure dovranno essere convertite con alimentazione elettrica o a metano, entro il 31 marzo 2012.

I titolari delle attività produttive dovranno:

- a) comunicare ai Comuni, entro il 15 febbraio 2012, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, quantità media annua di biomassa utilizzata, quantità media giornaliera di biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento, tipo denominazione commerciale e marca dell'impianto di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già installato, efficienza del medesimo impianto eventualmente installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10;
- b) comunicare ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro realizzato secondo la migliore tecnologia disponibile (per i forni alimentari a legna attualmente il ciclo di filtraggio/depurazione dei fumi ad umido con ventilazione forzata, che eliminano almeno il 90% delle polveri sottili, oppure alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa) installato in attuazione dell'ordinanza, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi TU. Edilizia, se necessaria;

Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna ad effettuare:

- entro il 31 marzo 2012 il censimento delle suddette attività produttive, completando l'elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa, e a comunicarne le risultanze all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro i successivi 30 giorni;
- entro il 30 giugno 2012 il controllo sull'avvenuto adeguamento di tutte le attività per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal Comune con autonoma ricerca, nonché di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è pervenuta

l'autodichiarazione — e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria - e a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, nei successivi 30 giorni, le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmente adottati.

Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati che dureranno, fino al 15 maggio 2012;

Giorni e fasce orarie:

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano su tutto il territorio comunale;

Impianti termici:

Impianti ed apparecchi a biomasse:

divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa (legna, cippato e pellet), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche:

- stufe e caldaie a pellet rispondenti alle UNI EN 14785 con rendimento nominale $> 85\%$, CO $< 0,032\%$ e concentrazione delle polveri nei fumi $\leq 15 \text{ mg/Nm}^3$ a monte dei dispositivi di abbattimento delle polveri stesse, dotate di idonei dispositivi di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili (al momento il ciclo di filtraggio/depurazione dei fumi ad umido con ventilazione forzata, che elimini almeno il 90% delle polveri sottili, oppure alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa);
- la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;
- la installazione deve essere stata effettuata da parte di installatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione;
- per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso deve essere stata effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria da parte di operatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione.

Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 15 febbraio 2012, le modalità con le quali si sono attivati per effettuare le ispezioni ai sensi della L.R. 27 maggio 2008, n. 9, artt. 4, 5, 8;
- b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 aprile 2012, il n. delle ispezioni effettuate, numero e tipologia delle infrazioni accertate.

Obblighi dei possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse.

I possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse dovranno comunicare, entro il 29.02.2012, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni: generalità del possessore, indirizzo presso cui è installato l'impianto o il singolo apparecchio; descrizione della combustione di biomasse utilizzata, quantità media annua di biomassa utilizzata, quantità media giornaliera di biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento, tipo denominazione commerciale e marca dell'impianto o del singolo apparecchio; potenza al focolare; tipo denominazione commerciale e marca del dispositivo di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già installato, efficienza del medesimo dispositivo eventualmente installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10.

Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro il 31 maggio 2012, secondo una modulistica unitaria predisposta dallo stesso ufficio, le informazioni ricevute mediante le autodichiarazioni dei possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse.
- b) ad accertare eventuali inadempienze all'ordine di effettuare la comunicazione dei possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse, acquisendo presso rivenditori e installatori degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse gli elenchi degli acquirenti, e confrontandolo con l'elenco delle autodichiarazioni;
- c) ad effettuare ispezioni a campione presso i luoghi in cui sono installati i suddetti impianti e singoli apparecchi.

Limitazione alla temperature interna.

Negli edifici, classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, la temperatura non dovrà essere superiore a 19°C, con la tolleranza di 2°C. Negli edifici classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E8, la temperatura non deve essere superiore a 17°C, con la tolleranza di 2°C.

Ulteriori iniziative

Il Comune di San Benedetto del Tronto predispose un'efficace campagna di informazione presso la popolazione.

Adeguamento regolamento edilizi.

Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna ad introdurre nei propri regolamenti edilizi norme che:

- a) consentano la realizzazione e l'installazione, nelle aree urbane a rischio, di impianti di riscaldamento domestico a biomasse esclusivamente se con rendimento nominale $> 85\%$, CO $< 0,032\%$ e concentrazione delle polveri nei fumi $\leq 15 \text{ mg/Nm}^3$ a monte dei dispositivi di abbattimento delle polveri stesse, ed inoltre dotati di dispositivi di depurazione/filtraggio dei fumi secondo le migliori tecnologie disponibili (attualmente ciclo a umido con ventilazione forzata, che elimini almeno il 90% delle polveri sottili nei fumi, o alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa).
- b) consentano la installazione di forni alimentati a legna, per attività di panificazione e ristorazione, solo se dotati di impianti di depurazione/filtraggio dei fumi secondo le migliori tecnologie disponibili (attualmente ciclo a umido con ventilazione forzata, che elimini almeno il 90% delle polveri sottili nei fumi, o alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa).

Il Responsabile del Procedimento
MOZZONI FAUSTO

IL SINDACO

VISTA la proposta del responsabile del procedimento sopra riportata che si condivide nei suoi contenuti;

RITENUTO pertanto di dover adottare provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'area ambiente del territorio comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1610 del 25.11.2011 e la normativa nella stessa indicata;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 2 del 11.01.2012 ad oggetto: "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10. Limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti."

R E V O C A

L'ordinanza sindacale n. 26 del 1° aprile 2011 ad oggetto: "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'area ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Provinc e i polveri sottili PM 10: misure inerenti il settore industriale e commerciale e misure relative agli edifici pubblici e privati".

O R D I N A

Che siano adottate le seguenti misure:

Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), che dureranno, fino al 15 maggio 2012;

Giorni e fasce orarie:

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività produttive di cui sopra si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti al traffico di cui all'Ordinanza sindacale n. 2 del 11.01.2012, ossia nelle Vie Silvio Pellico e della Liberazione (ex ss16) nel tratto compreso tra Via Manara e Via Gabriele Voltattorni.

Attività autorizzate.

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ssmm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a *limiti inferiori del 10%* rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate *con* limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

Combustione di biomasse e Obblighi dei titolari delle attività produttive

Le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione della presente Ordinanza, che utilizzano la combustione di biomasse per la cottura dei cibi, dovranno essere dotate di idonei impianti di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili (al momento, almeno per i forni per attività di panificazione e ristorazione a legna, il ciclo di filtraggio/depurazione dei fumi ad umido con ventilazione forzata, che eliminino almeno il 90% delle polveri sottili, oppure alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa), oppure dovranno essere convertite con alimentazione elettrica o a metano, entro il 31 marzo 2012.

I titolari delle attività produttive dovranno:

- a) comunicare ai Comuni, entro il 15 febbraio 2012, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, quantità media annua di biomassa utilizzata, quantità media giornaliera di biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento, tipo denominazione commerciale e marca dell'impianto di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già installato, efficienza del medesimo impianto eventualmente installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10;
- b) comunicare ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro realizzato secondo la migliore tecnologia disponibile (per i forni alimentari a legna attualmente il ciclo di filtraggio/depurazione dei fumi ad umido con ventilazione forzata, che eliminano almeno il 90% delle polveri sottili, oppure alternative tecnologiche di pari efficacia

depurativa) installato in attuazione dell'ordinanza, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi TU. Edilizia, se necessaria;

Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna ad effettuare:

- entro il 31 marzo 2012 il censimento delle suddette attività produttive, completando l'elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa, e a comunicarne le risultanze all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro i successivi 30 giorni;
- entro il 30 giugno 2012 il controllo sull'avvenuto adeguamento di tutte le attività per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal Comune con autonoma ricerca, nonché di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è pervenuta l'autodichiarazione — e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria - e a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, nei successivi 30 giorni, le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmente adottati.

Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati che dureranno, fino al 15 maggio 2012;

Giorni e fasce orarie:

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano su tutto il territorio comunale;

Impianti termici:

Impianti ed apparecchi a biomasse:

divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa (legna, cippato e pellet), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche:

- stufe e caldaie a pellet rispondenti alle UNI EN 14785 con rendimento nominale $> 85\%$, CO $< 0,032\%$ e concentrazione delle polveri nei fumi $\leq 15 \text{ mg/Nm}^3$ a monte dei dispositivi di abbattimento delle polveri stesse, dotate di idonei dispositivi di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili (al momento il ciclo di filtraggio/depurazione dei fumi ad umido con ventilazione forzata, che elimini almeno il 90% delle polveri sottili, oppure alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa);
- la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;
- la installazione deve essere stata effettuata da parte di installatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione;
- per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso deve essere stata effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria da parte di operatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione.

Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, entro il 15 febbraio 2012, le modalità con le quali si sono attivati per effettuare le ispezioni ai sensi della L.R. 27 maggio 2008, n. 9, artt. 4, 5, 8;

b) a comunicare al medesimo ufficio regionale, entro il 30 aprile 2012, il n. delle ispezioni effettuate, numero e tipologia delle infrazioni accertate.

Obblighi dei possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse.

I possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse dovranno comunicare, entro il 29.02.2012, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni: generalità del possessore, indirizzo presso cui è installato l'impianto o il singolo apparecchio; descrizione della combustione di biomasse utilizzata, quantità media annua di biomassa utilizzata, quantità media giornaliera di biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento, tipo denominazione commerciale e marca dell'impianto o del singolo apparecchio; potenza al focolare; tipo denominazione commerciale e marca del dispositivo di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già installato, efficienza del medesimo dispositivo eventualmente installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10.

Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna:

- a) a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro il 31 maggio 2012, secondo una modulistica unitaria predisposta dallo stesso ufficio, le informazioni ricevute mediante le autodichiarazioni dei possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse.
- b) ad accertare eventuali inadempienze all'ordine di effettuare la comunicazione dei possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse, acquisendo presso rivenditori e installatori degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse gli elenchi degli acquirenti, e confrontandolo con l'elenco delle autodichiarazioni;
- c) ad effettuare ispezioni a campione presso i luoghi in cui sono installati i suddetti impianti e singoli apparecchi.

Limitazione alla temperature interna.

Negli edifici, classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, la temperatura non dovrà essere superiore a 19°C, con la tolleranza di 2°C. Negli edifici classificati, in base al DPR 412/93, con le sigle E8, la temperatura non deve essere superiore a 17°C, con la tolleranza di 2°C.

Ulteriori iniziative

Il Comune di San Benedetto del Tronto predispone un'efficace campagna di informazione presso la popolazione.

Adeguamento regolamento edilizi.

Il Comune di San Benedetto del Tronto si impegna ad introdurre nei propri regolamenti edilizi norme che:

- a) consentano la realizzazione e l'installazione, nelle aree urbane a rischio, di impianti di riscaldamento domestico a biomasse esclusivamente se con rendimento nominale > 85%, CO < 0,032% e concentrazione delle polveri nei fumi ≤ 15 mg/Nm³ a monte dei dispositivi di abbattimento delle polveri stesse, ed inoltre dotati di dispositivi di depurazione/filtraggio dei fumi secondo le migliori tecnologie disponibili (attualmente ciclo a umido con ventilazione forzata, che elimini almeno il 90% delle polveri sottili nei fumi, o alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa).
- b) consentano la installazione di forni alimentati a legna, per attività di panificazione e ristorazione, solo se dotati di impianti di depurazione/filtraggio dei fumi secondo le migliori tecnologie disponibili (attualmente ciclo a umido con ventilazione forzata, che elimini almeno il 90% delle polveri sottili nei fumi, o alternative tecnologiche di pari efficacia depurativa).

Tali misure decorrono entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.

PORTA A CONOSCENZA

che per gli impianti termici alimentati ad olio combustibile BTZ (basso tenore di zolfo), sarà vietato l'utilizzo del suddetto olio combustibile BTZ dal 1° settembre 2012.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- 1) resa nota ai cittadini e alle attività interessate utilizzando gli strumenti d'informazione e comunicazione;
- 2) trasmessa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per darne la massima pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale, nel Bollettino Ufficiale Municipale (BUM);
- 3) trasmessa alla Regione Marche, alla Provincia di Ascoli Piceno ed al Comando della Polizia Municipale a cui viene demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Data, 20/01/2012

Il Sindaco
Gaspari Giovanni